Considerando che, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 14/64/CEE, gli importi dei dazi doganali nei confronti degli Stati membri devono essere ridotti dell'incidenza della diminuzione degli importi dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi ; che tale diminuzione determina la sospensione totale dei dazi doganali per l'importazione dei prodotti in questione nel Belgio e nel Lussemburgo in provenienza dagli altri Stati membri ;

Considerando che la diminuzione dei dazi doganali si applica soltanto alle carni destinate alla trasformazione sotto controllo doganale, e che non è presumibile un'esportazione di carni sostituite dalle carni che beneficiano di questa diminuzione ;

Considerando che non si ritiene quindi necessario applicare le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 14/64/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo sono autorizzati a sospendere, sino al 31 luglio 1966 e ad un livello del 15,8 % nei confronti dei paesi terzi, i rispettivi dazi applicabili all'importazione di carne congelata della specie bovina domestica delle sottovoci 02.01 A II b) 2 (quarti anteriori) e 02.01 A II b) 5 (pezzi disossati) dell'allegato del regolamento n. 47/64/CEE (1), destinata alla trasformazione sotto controllo doganale.

2. Almeno quattro giorni prima della data prevista per l'applicazione o la non applicazione dei dazi doganali ridotti, il Governo del Regno del Belgio ed il Governo del Granducato del Lussemburgo comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione la loro intenzione di procedere alla riduzione di cui al paragrafo 1, oppure, qualora abbiano applicato tale riduzione, di cessarne l'applicazione.

Articolo 2

Sino a quando il Regno del Belgio ed il Granducato del Lussemburgo si avvalgono della autorizzazione prevista all'articolo 1, essi sospendono totalmente la riscossione dei dazi doganali per le importazioni dei prodotti di cui a tale articolo in provenienza dagli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1966.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Robert MARJOLIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 1966
relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per i naselli, semplicemente salati, destinati all'industria conserviera

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/291/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la nota verbale in data 11 maggio 1965 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il periodo dal 1° aprile 1966 al 31 marzo 1967, la concessione di un contingente tariffario al dazio del 7 % di 1.700 tonnellate di naselli, semplicemente salati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.02 A I c) 2 della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, i paesi di cui trattasi erano importati nella Repubblica federale di Germania al dazio del 7 % mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 15 % per tali pesci ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(1) GU n. 72 del 9. 5. 1964, pag. 1142/64.

(in tonnellate)

	1961	1962	1963	1964/1965 4 trim. (1.4.64 - 31.3.65)	1965/1966 3 trim.
Importazioni totali	1.420	1.733	1.207	1.409	1.434
— in provenienza :					
dalla C.E.E.	—	—	—	—	—
dai paesi terzi	1.420	1.733	1.207	1.409	1.434
Esportazioni (1)			194	1.047	817
Produzione nazionale di naselli freschi	38.626	32.594	24.228	27.904	28.222
di cui di dimensione I			6.682	8.659	6.575

(1) Queste esportazioni vertono su altre qualità.

Considerando che la concessione di contingenti tariffari in virtù dell'articolo 25 a favore di uno Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, per l'approvvigionamento di uno Stato membro, dal graduale passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 e degli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di assicurare l'approvvigionamento di naselli delle sue industrie conserviere e di mantenere o persino espandere il consumo di tali conserve che costituiscono un alimento popolare a prezzi il più possibile bassi e stabili e quindi di evitare un aumento dei dazi applicabili in base alla sua tariffa doganale nazionale ; che, nel caso specifico, tale approvvigionamento delle industrie suindicate dello Stato membro richiedente non sembra avere l'effetto di falsare tra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti, dato che tali preparazioni (semi-conserve e conserve) sono prodotte o/e consumate quasi esclusivamente nella Repubblica federale di Germania e le industrie conserviere dagli altri Stati membri sono orientate generalmente verso la produzione di altre varietà di conserve di pesci ;

Considerando che, per quanto concerne lo sviluppo razionale della produzione comunitaria, bisogna tener conto del fatto che la Repubblica francese, la cui produzione di naselli freschi o refrigerati è quasi raddoppiata da due anni, dovrebbe essere in grado di fornire allo Stato membro richiedente una quantità non trascurabile di naselli freschi della dimensione finora richiesta e di naselli salati, a breve termine ;

Considerando nondimeno che da tale situazione risulta che lo Stato membro richiedente riscontra ancora per i pesci in oggetto degli inconvenienti, che giustificano per il periodo contingentario di cui trattasi una deroga agli imperativi di una rapida instaurazione della tariffa doganale comune ; che, d'altro lato, tale deroga ha un influsso favorevole sugli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi ;

Considerando che, per quanto concerne la fissazione del volume contingentario, bisogna tener conto del fatto che un approvvigionamento parziale dello Stato membro richiedente presso il mercato francese tra l'altro sembra oramai possibile in un prossimo futuro ; che, d'altro lato, il periodo contingentario 1965/1966 è stato caratterizzato da un netto aumento delle importazioni tedesche di naselli salati in provenienza dai paesi terzi e da un incremento dei fabbisogni delle industrie conserviere rispetto ai corrispondenti periodi del 1963/1964 e 1964/1965 ; che un volume di 1.700 tonnellate (già superato nel 1962) avrebbe potuto essere adeguato per il 1966/1967 se non bisognasse tener conto di tali possibilità di consegna del prodotto salato o fresco della Repubblica francese ; che a tale riguardo ha già avuto luogo, sotto l'egida della Commissione, un primo incontro tra settori interessati degli Stati membri ; che tali primi contatti hanno fin da ora portato ad un esordio delle relazioni commerciali fra fornitori francesi e utilizzatori tedeschi ; che, tuttavia, non sono ancora disponibili tutti gli elementi necessari alla valutazione dello sviluppo di tale situazione a più lungo termine ; che a tal fine la procedura di consultazione è tuttora in corso e che sembra op-

portuno attenderne i risultati ; che, in tali condizioni e senza pregiudizio per la soluzione d'insieme che sarà adottata, è opportuno attenersi, per il momento, a un contingente tariffario valido per un periodo di soli 6 mesi e limitare il volume contingentario a 600 tonnellate per assicurare un equo margine alle consegne in provenienza dagli altri Stati membri e per incitare gli utilizzatori tedeschi ad approvvigionarsi presso gli altri Stati membri ;

Considerando che per la fissazione del dazio contingentario è opportuno tener conto della particolare situazione del prodotto di cui trattasi e del grado di attuazione dell'unione doganale, dato che al 1° gennaio 1966 gli Stati membri hanno proceduto, da un lato, al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe doganali verso quelli della tariffa doganale comune per i prodotti di cui trattasi, dall'altro ad una nuova riduzione delle tariffe intracomunitarie ; che, in base a tali considerazioni, connesse al fatto che lo Stato membro richiedente troverà tra poco effettive possibilità di approvvigionamento negli altri Stati membri, e in particolare in Francia, è opportuno stabilire per il contingente tariffario relativo al prodotto in oggetto un dazio contingentario pari al quarto del totale del ravvicinamento alla tariffa doganale comune effettuato al 1° gennaio 1966 ; che tale sforzo deve essere valutato partendo dal periodo precedente il 1° gennaio 1962 ; che il quarto dello sforzo di ravvicinamento calcolato sulla base suindicata dà luogo a un dazio contingentario pari all'8,2 % ;

Considerando che, dagli elementi di informazione raccolti e di cui i più importanti sono riportati nella presente decisione, non sono emerse indicazioni che abbiano consentito di concludere che la concessione di detto contingente tariffario nei limiti suindicati provocherebbe serie perturbazioni sui mercati dei prodotti in questione ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi all'importazione dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopradescritti implica che questi possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per la copertura del fabbisogno proprio dei consumatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi esportazione dei prodotti nello stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania è concesso un contingente tariffario al dazio dell'8,2 % per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio di naselli, semplicemente salati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.02 A I c) 2 della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 600 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai pesci importati nell'ambito di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° aprile 1966 al 30 settembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1966.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Robert MARJOLIN